Asp dei Comuni della E

ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA Protocollo N°: 00005114/00 rif: CBA|17733

Revisori dei conti: attività isituzionale

Data Movimento: 29/12/2017 - 12.57

29/12/2017 - 12.57

con sede legale in via Mazzini n. 3

C.F. P.IVA 02295380394

Certificazione del Revisore dei conti del 20 dicembre 2017

Oggetto: Contratto decentrato integrativo – progressioni economiche orizzontali

- Parere sull'ipotesi di accordo, siglato con le organizzazione sindacali in data 19/12/2017, ai sensi dell'Art. 5 CCNL del 01/04/1999 e del D.lgs 165 del 30/3/2001 art. 40-bis - progressioni economiche orizzontali;
- Certificazione della relazione illustrativa come previsto dal art. 40 c.3sexies del suddetto D.lgs 165 del 30/3/2001

Il revisore

Vista

l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la definizione dei criteri per l'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali dell'Asp dei Comuni della Bassa Romagna;

Presa visione

della relazione illustrativa corredo della suddetta ipotesi di accordo, emessa da parte del Direttore Dott.ssa Monica Tagliavini,

Considerato

che non è stata compilata la relazione tecnico-finanziaria in quanto il presente contratto integrativo non contiene definizione di specifici valori economici finanziari, pertanto gli elementi propri della relazioni tecnico finanziari non sono pertinenti con l'oggetto di questo accordo;

Verificato che l'ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo progressioni economiche orizzontali:

- risulta conforme alle disposizioni legislative e normative di seguito indicate:
- D.lgs 150/2009 Art. 23. Progressioni economiche
 - 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
 - 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una

quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati.

CCNL 11/04/2008 Art. 9. Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria

1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.

2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva

sottoscrizione del presente CCNL.

Certifica

la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di accordo, siglato con le organizzazione sindacali in data 19/12/2017, ai sensi dell'Art. 5 CCNL del 01/04/1999 e del D.lgs 165 del 30/3/2001 art. 40-bis progressioni economiche orizzontali.

Bagnacavallo, 20/12/2017

Il Revisore

Dott, Maurizio Donati

O una O Sur A